

IPOTESI DI ACCORDO  
IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il giorno 23.11.2016, in Bari,

tra

la Banca Popolare di Bari, anche in qualità di Capogruppo,


la Cassa di Risparmio di Orvieto

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo costituita ai sensi del CCNL 31.03.2015 e del protocollo in materia di relazioni sindacali del 09.11.2016, SINFUB e UGL CREDITO

premessi che

- (a) la Banca Popolare di Bari in data 29.12.1987 ha costituito la "Cassa di Previdenza dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari", la quale ha assunto, a far data dal 3 dicembre 2002, la denominazione di "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" iscritto alla Sezione speciale I dell'albo dei Fondi Pensione al n. 1192, con lo scopo di consentire ai propri dipendenti di disporre, all'atto del pensionamento, di una prestazione pensionistica complementare, ai termini ed alle condizioni di cui allo Statuto;
- (b) con accordo del 07.04.2004 sono state meglio disciplinate le fattispecie di iscrizione al "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari", fissandone modalità contributive e condizioni di accesso (modalità contributive successivamente modificate ed implementate con accordo aziendale del 16.12.2009), subordinando l'eventuale iscrizione al Fondo dei dipendenti che entrano a far parte della Banca Popolare di Bari a seguito di operazioni di fusione per incorporazione di altre aziende, di acquisizione di rami d'azienda o di altre tipologie di operazioni societarie, a specifici accordi tra la Banca e le OO.SS. aziendali che ne definiscano decorrenza, modalità contributive e condizioni;
- (c) con accordo del 03.06.2004 (accordo di fusione per incorporazione della Nuova Banca Mediterranea nella Banca Popolare di Bari), per il personale ex Nuova Banca Mediterranea è stato individuato come Fondo Pensione di riferimento il Fondo Pensione Aperto INSIEME, fissandone modalità contributive e condizioni di accesso (modalità contributive successivamente modificate ed implementate con accordi aziendali del 16.12.2009, del 06.04.2010 e del 29.09.2012);
- (d) con accordo del 22.12.2004 (accordo di acquisizione da parte della Banca Popolare di Bari del ramo di Azienda "Gestioni Patrimoniali" della Società Systema Asset Management SGR), per il personale Systema Asset Management SGR è stato individuato come Fondo Pensione di riferimento il Fondo Pensione Aperto INSIEME, fissandone modalità contributive e condizioni di accesso;
- (e) con accordo del 07.02.2008 (accordo di acquisizione da parte della Banca Popolare di Bari di n. 43 filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo), per il personale ex Intesa Sanpaolo interessato dall'operazione è stato individuato come Fondo Pensione di riferimento il "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari", fissandone modalità contributive e condizioni di accesso (modalità contributive successivamente modificate ed implementate con accordi aziendali del 16.12.2009 e del



29.09.2012);

- (f) con accordo del 19.07.2016 (accordo di fusione per incorporazione da parte della Banca Popolare di Bari della Banca Tercas e della Banca Caripe), per il personale ex Tercas ed ex Caripe interessato dall'operazione sono stati confermati fino al 31.12.2016 i medesimi Fondi Pensione in essere presso le Banche incorporate alla data della fusione ("Programma Open Fondo Pensione Aperto" e "PrevidSystem Fondo pensione aperto" per il personale ex Banca Tercas; "Previbank", "Fondo Pensione Complementare per il Personale dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara – Gruppo Banco Popolare", "Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca Popolare Lodi" e "Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto" per il personale ex Banca Caripe), fissando le relative modalità contributive;
- (g) la Cassa di Risparmio di Orvieto in data 21.10.1975 ha costituito il "Fondo di Integrazione delle Prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", il quale ha assunto, con accordo del 14.09.1998, la denominazione di "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, iscritto all'albo dei Fondi Pensione al n. 9007, le cui modalità contributive e condizioni di accesso sono state fissate dal predetto accordo del 14.09.1998 (modalità contributive successivamente modificate ed implementate con accordo aziendale del 22.07.2009);
- (h) con accordo del 18.02.2009 (accordo di acquisizione da parte della Cassa di Risparmio di Orvieto di n. 4 filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo), per i dipendenti ex Gruppo Intesa Sanpaolo, tutti attualmente iscritti al "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, sono state fissate le modalità contributive e le condizioni di accesso alla previdenza complementare;
- (i) con accordo del 10.01.2011 (accordo di acquisizione da parte della Cassa di Risparmio di Orvieto di n. 11 filiali della Banca Popolare di Bari), per il personale ex Banca Popolare di Bari interessato dall'operazione è stato individuato come Fondo Pensione di riferimento il "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, fissandone modalità contributive e condizioni di accesso;
- (j) la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha più volte auspicato la razionalizzazione globale della previdenza complementare mediante l'individuazione di forme pensionistiche complementari maggiormente strutturate e di più ampie dimensioni, in grado di offrire differenti possibilità di allocazione del risparmio previdenziale che consentono al singolo iscritto di determinare liberamente il profilo di investimento più consono a soddisfare le proprie esigenze;
- (k) le gestioni patrimoniali del "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" e del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, presentano una struttura monocomparto, difficilmente adattabile ai molteplici bisogni previdenziali degli aderenti, aventi differenti caratteristiche socio-demografiche, e fortemente condizionata dal crescente aggravio di adempimenti amministrativi, di segnalazione e di controllo, obbligatoriamente previsti dalla normativa di settore e la cui gestione appare sempre più articolata e complessa;
- (l) in data 31/12/2016 giungerà alla sua naturale scadenza - senza possibilità alcuna di rinnovo - la convenzione in essere con l'attuale gestore assicurativo del "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari", Allianz S.p.A., e la relativa procedura di sostituzione andrebbe a prevedere un quadro gestionale, economico, e commissionale in complessivo peggioramento;
- (m) in occasione della sigla del verbale di accordo del 19.07.2016, le Parti si sono impegnate ad avviare

quanto prima una trattativa che portasse alla individuazione del/i Fondo/i Pensione per il personale del Gruppo;

- (n) le fonti istitutive hanno valutato l'opportunità di ricercare soluzioni che consentano di addivenire a condizioni gestionali più efficaci e qualitativamente migliorative, quali la possibilità di esternalizzare la previdenza complementare per i dipendenti del Gruppo Banca Popolare di Bari in un'ottica di contenimento dei costi di gestione e funzionamento gravanti sulle Banche del Gruppo e, a seguito delle opportune analisi tecniche, hanno individuato "Previp Fondo Pensione" come forma pensionistica di riferimento per il Gruppo;
- (o) Previp Fondo Pensione è un fondo preesistente chiuso, autonomo, interaziendale e dotato di personalità giuridica, cui possono aderire le aziende che abbiano aderito o istituito casse di previdenza o fondi pensione prima del 15 novembre 1992, ovvero le aziende facenti parte del medesimo gruppo delle prime;
- (p) per i motivi sopra esposti, le parti hanno concordato di realizzare la previdenza complementare per i dipendenti delle Aziende del Gruppo mediante l'adesione a Previp Fondo Pensione e di disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione del "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" e della sezione a contribuzione definita del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, in un'ottica di miglior organizzazione e di efficientamento complessivo;
- (q) le Parti sottoscrittrici del presente accordo, nella loro qualità di Fonti istitutive, hanno convenuto circa l'opportunità di estendere l'ambito delle forme di previdenza complementare del Gruppo Banca Popolare di Bari, consentendo altresì l'adesione al fondo pensione Previbank ai singoli dipendenti che ne facciano espressa richiesta nei termini e secondo le modalità stabilite ai successivi articoli del presente accordo;
- (r) Previbank è il fondo pensione residuale del settore del credito, un fondo pensione negoziale preesistente, avente forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica ed operante in regime di contribuzione definita;

si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Art. 2

##### Forme pensionistiche complementari

1. A decorrere dal 01.01.2017 la previdenza complementare a favore dei dipendenti delle Banche del Gruppo Banca Popolare di Bari sottoscrittrici del presente accordo, sarà realizzata mediante l'adesione collettiva a Previp Fondo Pensione, salvo quanto previsto ai successivi articoli del presente accordo. La Banca Popolare di Bari e la Cassa di Risparmio di Orvieto provvederanno, pertanto, alla formalizzazione delle relative domande di adesione.



### Articolo 3


#### Posizioni individuali degli iscritti al "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari"

1. Le posizioni assicurative degli iscritti al "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" - in via di scioglimento - saranno trasferite senza onere alcuno alla "Linea 1 - gestione assicurativa garantita" di Previp Fondo Pensione, salvo diversa ed espressa opzione del singolo iscritto che intenda trasferire la posizione previdenziale maturata presso il fondo pensione Previbank, da esercitarsi entro e non oltre il 15.01.2017, mediante inoltro all'Azienda del modulo di adesione predisposto dallo stesso Previbank, nel qual caso le posizioni assicurative degli iscritti saranno trasferite sul "profilo 3 Multigaranzia" di Previbank con oneri a carico degli interessati (minimo 0,35% e massimo 0,95% delle riserve trasferite).
2. Si precisa che in entrambi i casi, essendo il "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" in via di scioglimento, è previsto il trasferimento collettivo ai nuovi Fondi di tutte le posizioni maturate, fatta salva l'ipotesi di riscatto di cui al successivo comma 4;
3. L'investimento dei contributi maturandi a far tempo dal 01.01.2017 seguirà la medesima destinazione delle riserve ("Linea 1 - gestione assicurativa garantita" di Previp Fondo Pensione e "profilo 3 Multigaranzia" di Previbank).
4. Rimane ferma la possibilità del singolo aderente al "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" di richiedere, in alternativa, il riscatto della propria posizione previdenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1, del D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". In tal caso gli aderenti saranno assoggettati a un'imposizione fiscale svantaggiosa (con il rischio di incorrere nella tassazione ordinaria ad aliquota marginale IRPEF) e perderanno l'anzianità di iscrizione maturata per l'abbattimento dell'aliquota fiscale dal 15% al 9% e per la richiesta di talune tipologie di prestazione; il suddetto riscatto comporterà altresì la perdita dell'eventuale qualifica fiscale di "vecchio iscritto" nonché di ogni altro vantaggio - di natura contributiva e non - legato alla predetta anzianità di iscrizione, facendo decadere anche la scelta a suo tempo effettuata in materia di destinazione del TFR - ex articolo 8, comma 8 del D.Lgs. 252/05 - che dovrà pertanto essere riformulata.
5. Gli aderenti che intendano esercitare il riscatto della posizione pregressa dovranno inviare entro e non oltre il 15.01.2017 apposita richiesta al "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari", fermo restando la possibilità di iscriversi *ex novo* a Previp Fondo Pensione o, in alternativa, a Previbank, mediante apposita modulistica.

### Articolo 4

#### Posizioni individuali degli iscritti al "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto

1. Le posizioni degli iscritti alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto - in via di scioglimento - saranno trasferite senza onere alcuno alla "Linea 2 - bilanciata obbligazionaria" di Previp Fondo Pensione, salvo diversa ed espressa opzione del singolo iscritto che intenda trasferire la posizione previdenziale maturata presso il fondo pensione Previbank, da esercitarsi entro e non oltre il 15.01.2017, mediante inoltro all'Azienda del modulo di adesione predisposto dallo stesso Previbank, nel qual caso le



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.

posizioni assicurative degli iscritti saranno trasferite sul "comparto finanziario" di Previbank senza onere alcuno.

2. Si precisa che in entrambi i casi, essendo la sezione a contribuzione definita del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto in via di scioglimento, è previsto il trasferimento collettivo ai nuovi Fondi di tutte le posizioni maturate, fatta salva l'ipotesi di riscatto di cui al successivo comma 4;
3. L'investimento dei contributi maturandi a far tempo dal 01.01.2017 seguirà la medesima destinazione delle riserve ("Linea 2 - bilanciata obbligazionaria" di Previp Fondo Pensione e "comparto finanziario" di Previbank).
4. Rimane ferma la possibilità del singolo aderente al "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto di richiedere, in alternativa, il riscatto della propria posizione previdenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1, del D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". In tal caso gli aderenti saranno assoggettati a un'imposizione fiscale svantaggiosa (con il rischio di incorrere nella tassazione ordinaria ad aliquota marginale IRPEF) e perderanno l'anzianità di iscrizione maturata per l'abbattimento dell'aliquota fiscale dal 15% al 9% e per la richiesta di talune tipologie di prestazione; il suddetto riscatto comporterà altresì la perdita dell'eventuale qualifica fiscale di "vecchio iscritto" nonché di ogni altro vantaggio - di natura contributiva e non - legato alla predetta anzianità di iscrizione, facendo decadere anche la scelta a suo tempo effettuata in materia di destinazione del TFR - ex articolo 8, comma 8 del D.Lgs. 252/05 - che dovrà pertanto essere riformulata.
5. Gli aderenti che intendano esercitare il riscatto della posizione pregressa dovranno inviare entro e non oltre il 15.01.2017 apposita richiesta al "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, fermo restando la possibilità di iscriversi *ex novo* a Previp Fondo Pensione o, in alternativa, a Previbank mediante apposita modulistica.
6. Restano confermate le attuali disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto (capitale aggiuntivo ex art. 30 accordo del 14.09.1998).

#### Articolo 5

#### Posizioni individuali degli iscritti ai fondi pensione diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 4

1. Gli iscritti ai fondi pensione diversi dalle forme di previdenza complementare di cui agli artt. 3 e 4 del presente accordo, dovranno compilare entro e non oltre il 15.01.2017 apposito modulo di adesione predisposto da Previp Fondo Pensione (o, in alternativa, da Previbank), determinando liberamente il proprio profilo di investimento sia per quanto concerne i contributi maturandi a far tempo dal 01.01.2017 sia per quanto concerne le eventuali posizioni maturate presso altri fondi e trasferite.
2. Le posizioni previdenziali degli iscritti al "Fondo Pensione Aperto Insieme" - realizzato mediante gestione assicurativa di ramo VI - potranno essere trasferite senza onere alcuno a Previp Fondo Pensione, qualunque sia la linea di investimento di destinazione (in caso di trasferimento a Previbank, l'investimento sul finanziario non è soggetto ad onere alcuno, mentre l'investimento sul prodotto assicurativo è soggetto ad un costo di caricamento con un minimo dello 0,35% ed un massimo dello 0,95% delle riserve trasferite).
3. Le posizioni previdenziali degli iscritti a forme pensionistiche complementari diverse dal "Fondo Pensione

Aperto Insieme" - non essendo attuate mediante gestione assicurativa di ramo VI - se trasferite alle linee finanziarie Previp Fondo Pensione non saranno assoggettate ad onere alcuno; se trasferite alla "Linea 1 - gestione assicurativa" di Previp Fondo Pensione saranno soggette a un costo di caricamento pari allo 0,30% dell'ammontare maturato (in caso di trasferimento a Previbank, l'investimento sul finanziario non è soggetto ad onere alcuno, mentre l'investimento sul prodotto assicurativo è soggetto ad un costo di caricamento con un minimo dello 0,35% ed un massimo dello 0,95% delle riserve trasferite);

4. Per i dipendenti ex Banca Caripe già iscritti a Previbank resta confermata l'adesione al citato Fondo, fatta salva la possibilità di aderire a Previp Fondo Pensione mediante compilazione entro e non oltre il 15.01.2017 dell'apposito modulo di adesione.
5. In caso di mancata adesione individuale a Previp Fondo Pensione o, in alternativa a Previbank, l'iscritto perderà il diritto alla contribuzione a carico Azienda e resterà iscritto al vecchio Fondo Pensione di appartenenza con il solo versamento del TFR nelle misure previste (fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4).

#### Articolo 6

Scioglimento del "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari"  
e della sezione a contribuzione definita del

"Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della  
Cassa di Risparmio di Orvieto

1. Al termine dell'operazione di cui al presente accordo i patrimoni del "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari" e della sezione a contribuzione definita del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto risulteranno azzerati e privi di posizioni, così da poter procedere con la chiusura del "Fondo Pensione dei Dipendenti della Banca Popolare di Bari", previa richiesta di cancellazione dall'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), e con la chiusura della sezione a contribuzione definita del "Fondo Pensione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari delle prestazioni Inps" della Cassa di Risparmio di Orvieto, che resterà in essere per la sola sezione a prestazione definita.

#### Articolo 7

Personale in servizio alla data del 31.12.2016

1. I dipendenti della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto in servizio alla data del 31.12.2016 mantengono a far tempo dal 01.01.2017 i medesimi livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico Azienda vigenti presso le Banche di appartenenza in relazione ai diversi accordi aziendali di volta in volta sottoscritti; si precisa che le quote contributive verranno calcolate sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR.
2. Le medesime regole contributive di cui al precedente comma 1 si applicheranno, in caso di adesione a Previp Fondo Pensione o, in alternativa, a Previbank anche ai dipendenti che, pur in servizio alla data del 31.12.2016, risultino alla predetta data non ancora iscritti con modalità esplicite ad alcun Fondo Pensione.

F. Leyla  
6

### Articolo 8

#### Assunzioni successive al 31.12.2016


1. I Dipendenti che verranno assunti successivamente alla data del 31.12.2016 dalla Banca Popolare di Bari e/o dalla Cassa di Risparmio di Orvieto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potranno iscriversi a Previp Fondo Pensione o, in alternativa, a Previbank, con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di superamento del periodo di prova (ovvero, in caso di assenza del periodo di prova, dal 1° del mese successivo a quello di assunzione); per gli stessi varranno i medesimi livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive vigenti presso le singole Aziende del Gruppo; si precisa che le quote contributive verranno calcolate sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR.
2. In materia di destinazione del TFR - ex articolo 8, comma 8 del D.Lgs. 252/05 - in mancanza di una esplicita manifestazione di volontà da parte del dipendente (c.d. "silenzio-assenso"), la forma pensionistica collettiva di riferimento dal 01.01.2017 è individuata in Previp Fondo Pensione ("Linea 1 - gestione assicurativa garantita").
3. Resta confermato che, nell'ipotesi di dipendenti che entrano a far parte di una delle Banche del Gruppo Banca Popolare di Bari sottoscrittrici del presente accordo a seguito di operazioni di fusione per incorporazione di altre aziende, di acquisizione di rami d'azienda o di altre tipologie di operazioni societarie, l'eventuale iscrizione a Previp Fondo Pensione o, in alternativa a Previbank, sarà subordinata a specifici accordi aziendali che ne definiscano decorrenza, modalità contributive e condizioni.

### Articolo 9

#### Disposizioni finali

1. Le Parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano ad espletare ogni adempimento propedeutico all'adesione a Previp Fondo Pensione ed a Previbank, a norma dei rispettivi Statuti e/o Regolamenti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia al D.Lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252 e alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.


BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.  
(anche in qualità di Capogruppo)



CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.



LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO

SINFUB  


UGL CREDITO

